

Legge regionale 22 aprile 2016, n. 7.

Modifiche alla legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 (Riordino delle funzioni amministrative conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56).

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23)

1. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 (Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 'Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni') è sostituito dal seguente:

"2. A completamento delle funzioni confermate dalla presente legge, in materia di energia, sono attribuite alle province le funzioni connesse al rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di gasdotti ed oleodotti, compresi quelli di distribuzione energetica, non facenti parte delle reti energetiche nazionali o non inseriti in obiettivi strategici definiti a livello regionale. Le province, in deroga alle modalità stabilite all'articolo 3, esercitano tali funzioni in forma singola."

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 23/2015 è inserito il seguente:

"2 bis. Qualora i gasdotti ed oleodotti di cui al comma 2 non siano totalmente ricompresi nel territorio di una provincia, le autorizzazioni alla costruzione ed esercizio degli stessi sono rilasciate dalla provincia ove l'infrastruttura ricade in misura prevalente, d'intesa con le altre province attraversate dalla medesima."

Art. 2.

(Modifiche all'articolo 3 della l.r. 23/2015)

1. Al comma 5 dell'articolo 3 della l.r. 23/2015 le parole "entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro la data del 31 dicembre 2016".

Art. 3.

(Modifiche all'articolo 13 della l.r. 23/2015)

1. Al comma 4 dell'articolo 13 della l.r. 23/2015 le parole "di cui all'articolo 2, commi 2 e 3" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 2, comma 2".

2. Al comma 6 dell'articolo 13 della l.r. 23/2015, dopo le parole "singole province i", sono inserite le seguenti: "procedimenti relativi a".

3. Il secondo periodo del comma 6 dell'articolo 13 della l.r. 23/2015 è soppresso.

4. Dopo il comma 6 dell'articolo 13 della l.r. 23/2015 è inserito il seguente:

"6 bis. In deroga a quanto previsto al comma 3, restano nella titolarità delle singole province i procedimenti relativi a progetti e le attività finanziate con la programmazione comunitaria FSE 2014/2020, già avviati entro la data di cui all'articolo 11."

5. Dopo il comma 6 bis dell'articolo 13 della l.r. 23/2015, come introdotto dal comma 4, è inserito il seguente:

"6 ter. Nei casi disciplinati ai commi 6 e 6 bis, le province concludono, nei termini che discendono dalla disciplina comunitaria, i procedimenti avviati, mantenendo la titolarità dei rapporti attivi e

passivi, ivi compreso l'eventuale contenzioso e l'esecuzione delle sentenze che ad essi si riferiscono.".

6. Al comma 7 dell'articolo 13 della l.r. 23/2015 le parole "ai commi 5 e 6" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 5, 6 e 6 bis".

7. Dopo il comma 7 dell'articolo 13 della l.r. 23/2015 è inserito il seguente:

"7 bis. Gli accordi di cui all'articolo 10 individuano le attività istruttorie o di supporto da compiere a favore degli uffici degli enti locali nonché i provvedimenti, gli atti e le attività che devono essere posti in essere dal personale trasferito, che opera a tal fine funzionalmente anche per l'ente locale con ricadute sul relativo bilancio. Tali provvedimenti, atti e attività sono adottati e svolti sulla base della disciplina propria dell'ente locale interessato ed i rapporti a qualsiasi titolo instaurati sono direttamente e soggettivamente imputati agli enti locali, compreso l'eventuale relativo contenzioso.".

8. Dopo il comma 8 dell'articolo 13 della l.r. 23/2015 è aggiunto il seguente:

"8 bis. La conclusione dei procedimenti di autorizzazione in materia di attività estrattive di cui all'articolo 2, comma 3, già avviati dai comuni alla data del 31 dicembre 2015, rimane di competenza dei medesimi. A partire dalla data di cui all'articolo 11, le province e la Città metropolitana di Torino esercitano le funzioni di vigilanza di cui all'articolo 19 della l.r. 69/1978 anche relativamente ai siti i cui procedimenti sono già stati avviati dai comuni entro la medesima data.".

Art. 4.

(Modifiche all'articolo 22 della l.r. 23/2015)

1. Dopo la lettera i) del comma 1 dell'articolo 22 della l.r. 23/2015 è inserita la seguente:

"i bis) il comma 2 dell'articolo 19 della l.r. 69/1978 è sostituito dal seguente:

2. Le province e la Città metropolitana di Torino, con le modalità definite all'articolo 4, comma 1, segnalano alla Regione eventuali irregolarità riscontrate nelle coltivazioni autorizzate dalla Regione e nelle concessioni di cui all'articolo 11".

2. Dopo la lettera i bis) del comma 1 dell'articolo 22 della l.r. 23/2015, come introdotta dal comma 1, è inserita la seguente:

"i ter) il comma 3 dell'articolo 19 della l.r. 69/1978 è sostituito dal seguente:

3. La Regione segnala alle province ed alla Città metropolitana di Torino, eventuali irregolarità riscontrate nelle coltivazioni autorizzate dalle medesime.".

Art. 5.

(Modifiche all'articolo 23 della l.r. 23/2015)

1. La lettera g) del comma 1 dell'articolo 23 della l.r. 23/2015 è sostituita dalla seguente:

"g) la lettera g) del comma 1 dell'articolo 52 della l.r. 44/2000;".

2. Dopo la lettera g) del comma 1 dell'articolo 23 della l.r. 23/2015 è inserita la seguente:

"g bis) alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 53 della l.r. 44/2000 le parole "alla Regione e".

3. La lettera o) del comma 1 dell'articolo 23 della l.r. 23/2015 è sostituita dalla seguente:

"o) la lettera n) del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 7 ottobre 2002, n. 23 (Disposizioni in campo energetico. Procedure di formazione del piano regionale energetico-ambientale. Abrogazione delle leggi regionali 23 marzo 1984, n. 19, 17 luglio 1984, n. 31 e 28 dicembre 1989, n. 79);".

4. Dopo la lettera o) del comma 1 dell'articolo 23 della l.r. 23/2015 è inserita la seguente:

"o bis) alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 23/2002 le parole "alla Regione e".

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 22 aprile 2016

Sergio Chiamparino

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 206

"Modifiche alla legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 (Riordino delle funzioni amministrative conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56)".

- Presentato dalla Giunta regionale il 6 aprile 2016.
- Assegnato alla I Commissione in sede referente il 7 aprile 2016.
- Testo licenziato a maggioranza dalla I Commissione il 18 aprile 2016 con relazione di maggioranza di Andrea APPIANO e relazione di minoranza di Mauro CAMPO.
- Approvato in Aula il 21 aprile 2016, con 26 voti favorevoli e 14 non partecipanti.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'articolo 2 della l.r. 23/2015, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“ Art. 2. (Funzioni delle province)

1. Sono confermate in capo alle province tutte le funzioni amministrative loro conferite a qualsiasi titolo con legge regionale vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, in quanto coerenti con la natura di enti con funzioni di area vasta o riconducibili alle funzioni fondamentali, fatta eccezione per le funzioni espressamente oggetto di diversa allocazione con la presente legge.

2. A completamento delle funzioni confermate dalla presente legge sono altresì attribuite alle province, in materia di energia, le funzioni connesse al rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di gasdotti ed oleodotti, compresi quelli di distribuzione energetica, non facenti parte delle reti energetiche nazionali o non inseriti in obiettivi strategici definiti a livello regionale, che le esercitano, in deroga alle modalità stabilite all'articolo 3, in forma singola.

2 bis. Qualora i gasdotti ed oleodotti di cui al comma 2 non siano totalmente ricompresi nel territorio di una provincia, le autorizzazioni alla costruzione ed esercizio degli stessi sono rilasciate dalla provincia ove l'infrastruttura ricade in misura prevalente, d'intesa con le altre province attraversate dalla medesima.

3. Sono delegate alle province le funzioni amministrative in materia di attività estrattive, relativamente a cave e torbiere, di cui all'articolo 4 della legge regionale 22 novembre 1978, n. 69 (Coltivazione di cave e torbiere).

4. Sono confermate in capo alle province le funzioni delegate in materia di acque minerali e termali, di cui all'articolo 86 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 di attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ad eccezione delle funzioni di polizia mineraria. I relativi costi trovano copertura nel diritto proporzionale e nella quota del canone disciplinati dall'articolo 25 della legge regionale 12 luglio 1994, n. 25 (Ricerca e coltivazione di acque minerali e termali) e dai relativi regolamenti attuativi.”.

Nota all'articolo 2

- Il testo del comma 5 dell'articolo 3 della l.r. 23/2015, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 3. (Ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni confermate, attribuite e delegate alle province), comma 5

5. L'intesa è sottoscritta dalla Regione e dalle province entro la data del 31 dicembre 2016, previa approvazione da parte della Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente, e dei competenti organi delle province. In caso di accertata e persistente non volontà di sottoscrivere l'intesa da parte di una o più province, la Giunta regionale provvede con deliberazione

a sancire la mancata intesa e stabilire la data da cui decorre la gestione delle funzioni di cui all'articolo 2 da parte della Regione.”.

Nota all'articolo 3

- Il testo dell'articolo 13 della l.r. 23/2015, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“ Art. 13. (Beni, risorse strumentali e organizzative, rapporti attivi e passivi e procedimenti in corso)

1. I beni, le risorse strumentali e organizzative e i rapporti attivi e passivi connessi all'esercizio delle funzioni da trasferire sono individuati nell'ambito degli accordi di cui all'articolo 10.

2. Le singole province e la Città metropolitana effettuano la ricognizione dei rapporti attivi e passivi, dei procedimenti e delle attività in corso, del contenzioso, dei mutui, delle opere, degli interventi e degli altri dati rilevanti ai fini del trasferimento delle funzioni secondo le modalità e i criteri definiti in sede di Osservatorio regionale.

3. La Regione, a partire dalla data di cui all'articolo 11, subentra, per le funzioni ad essa riallocate ai sensi dell'articolo 8, commi 1 e 2, nella titolarità dei relativi rapporti attivi e passivi, compreso l'eventuale contenzioso, nonché nella definizione dei procedimenti già avviati e nella conclusione dei progetti finanziati con fondi europei.

4. La definizione dei procedimenti già avviati al momento dell'attribuzione o della delega di funzioni di cui all'articolo 2, comma 2, all'articolo 5, commi 2 e 3, lettera b), e all'articolo 9, commi 1, 2 e 3, rimane di competenza della Regione che li conclude, mantenendo la titolarità dei rapporti attivi e passivi compreso l'eventuale contenzioso e l'esecuzione delle sentenze che ad essi si riferiscono.

5. In deroga a quanto previsto al comma 3, la realizzazione di opere e interventi per i quali alla data di trasferimento della funzione è già stato avviato il procedimento per l'individuazione del soggetto affidatario, rimane di competenza delle singole province e della Città metropolitana, che concludono tali opere e interventi, mantenendo la titolarità dei rapporti attivi e passivi da essi generati e curando l'eventuale contenzioso e l'esecuzione delle sentenze che ad essi si riferiscono.

6. In deroga a quanto previsto al comma 3, restano, altresì, nella titolarità delle singole province i procedimenti relativi a progetti e le attività per le quali sono stati assegnati finanziamenti in qualità di Organismo Intermedio del Programma comunitario PO CRO FSE 2007-2013.

6 bis. In deroga a quanto previsto al comma 3, restano nella titolarità delle singole province i procedimenti relativi a progetti e le attività finanziate con la programmazione comunitaria FSE 2014/2020, già avviati entro la data di cui all'articolo 11.

6 ter. Nei casi disciplinati ai commi 6 e 6 bis, le province concludono, nei termini che discendono dalla disciplina comunitaria i procedimenti avviati, mantenendo la titolarità dei rapporti attivi e passivi, ivi compreso l'eventuale contenzioso e l'esecuzione delle sentenze che ad essi si riferiscono.

7. Per la conclusione delle procedure e delle attività di cui ai commi 5, 6 e 6 bis restano nella disponibilità delle singole province e della Città metropolitana le relative risorse finanziarie e le stesse si avvalgono a titolo gratuito del personale trasferito alla Regione, secondo le modalità stabilite negli accordi di cui all'articolo 10.

7 bis. Detti accordi individuano le attività istruttorie o di supporto da compiere a favore degli uffici degli enti locali nonché i provvedimenti, gli atti e le attività che devono essere posti in essere dal personale trasferito, che opera, a tal fine, funzionalmente anche per l'ente locale operando sul relativo bilancio. I predetti provvedimenti, atti e attività sono adottati e svolti sulla base della disciplina locale ed i rapporti a qualsiasi titolo instaurati sono direttamente e soggettivamente imputati agli enti locali, compreso l'eventuale relativo contenzioso.

8. In deroga a quanto previsto al comma 7, le province restituiscono le risorse finanziarie già loro trasferite dalla Regione in relazione alle opere ed agli interventi per i quali alla data di trasferimento della funzione non è stato avviato il procedimento per l'individuazione del soggetto affidatario.

8 bis. La conclusione dei procedimenti di autorizzazione in materia di attività estrattive di cui all'articolo 2, comma 3, già avviati dai comuni alla data del 31 dicembre 2015, rimane di competenza dei medesimi. A partire dalla data di cui all'articolo 11, le province e la Città metropolitana esercitano le funzioni di vigilanza di cui all'articolo 19 della legge regionale 22 novembre 1978, n. 69 (Coltivazione di cave e torbiere) anche relativamente ai siti i cui procedimenti sono già stati avviati dai comuni entro la medesima data.”.